



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carlo Coco	Presidente
dott.ssa Elena Vezzosi	Consigliere
dott. Roberto Pascarelli	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. **118/2023 RGA**
avverso la sentenza n. 180/2022 R. Sent., del Tribunale di Forlì – Sezione Lavoro, pubblicata il 21 settembre 2022 e non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 19/10/2023;
promossa da:

TURBATU ADELA (C.F. TRB DLA 70A71 Z129H), rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Marco Giacomucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Forlì;

appellante;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS (C.F. 80078750587; P. Iva 02121151001), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Vestini, Oreste Manzi ed Anna Paola Ciarelli, con elezione di domicilio presso la sede provinciale di Bologna dell'Istituto stesso;

appellato;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite,

pag. 1 di 7

come in atti trascritte;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente riassunti nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere sul punto: << [...] 1. La ricorrente, titolare di reddito di cittadinanza dall'aprile 2019, propone opposizione avverso l'avviso di addebito emesso per il recupero della somma di € 277,63, in conseguenza della revoca/decadenza dalla prestazione del reddito di cittadinanza, disposta tramite il provvedimento notificato 31 marzo 2021, quale rateo di tale prestazione riscosso dall'opponente relativo al mese di novembre 2020.

La ricorrente evidenzia: "... erano del tutto insussistenti i presupposti di cui all'art. 7, 4° comma D. L. 4/2019 per disporre la revoca del beneficio del cd. reddito di cittadinanza in favore della ricorrente, Sig. ra Turbatu Adela, disposta dall'I.N.P.S. – sede provinciale di Forlì, tramite il provvedimento del 28 marzo 2021 che si produce (doc. 2), sulla base di un asserito "...Accertamento di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo...".

Specificamente, "seppure la ricorrente è socia della S.r.l. SC Robertwell, con sede in Dolj – loc. Dabuleni (Romania), Strada Ion Luca Caragiale, 3, il cui amministratore è tale Sig. Firan Robert Stefanel - la stessa non ha ricavato nell'anno 2020 alcun genere di reddito o utile dalla Società in questione, come risulta dal bilancio annuale relativo all'anno 2020 depositato nel registro delle imprese di Bucarest, che si produce, da cui si evince che tale Società in detto anno ha subito una perdita di 12.531,00 LEU. [...] >>.

Costituitosi il contraddittorio con l'INPS, che ha chiesto il rigetto dell'avverso ricorso, il Tribunale di Forlì, istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, ha definito la vertenza con la sentenza n. 180/2022 R. Sent., pubblicata il 21 settembre 2022, così statuendo: "[...] rigetta l'opposizione; condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 250,00, oltre accessori di legge."

Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, ha ritenuto che il mero fatto che la Sig.ra Turbatu Adela non avesse dichiarato nella domanda di concessione del cd. reddito di cittadinanza da lei avanzata



all'I.N.P.S. di essere titolare della quota del 35% della S.r.l. SC Robertwell, con sede legale in Romania, integrasse gli estremi di cui all'art. 7, 4° comma D. L. 4/2019, convertito con modifiche nella L. 26/2019, per disporre la revoca di tale beneficio riconosciuto in favore dell'allora ricorrente.

Con ricorso depositato in data 08/03/2023, la sig.ra Turbatu Adela ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata ed in accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado, voglia: "[...] - *accertare e dichiarare che non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 7, 4° comma D. L. 4/2019, convertito con modifiche nella L. 26/2019, per disporre la revoca del beneficio – prestazione di reddito di cittadinanza (domanda n. prot. INPS-RDC-2020-3215580), concesso alla opponente – appellante, Sig. ra Turbatu Adela e, per l'effetto, condannare l'opposto – appellato, I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, a pagare alla ricorrente – opponente i ratei mensili di detto beneficio non corrisposti, dovuti alla medesima a norma dell'art. 3 D. L. 4/2019, convertito con modifiche nella L. 26/2019, con maggiorazione della rivalutazione monetaria di tali crediti e degli interessi legali dal dovuto al saldo;*

- accertare e dichiarare, altresì, che non è dovuto dalla opponente – appellante, Turbatu Adela, il credito di € 277,63, vantato dall'opposto – appellato, I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, tramite l'avviso di addebito / pagamento opposto nella presente causa indicato in epigrafe e, per l'effetto, annullare, revocare, dichiarare nullo, infondato e, comunque, disattendere in toto l'avviso di addebito / pagamento opposto nella presente causa indicato in epigrafe, annullando ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o connesso;

- con vittoria di spese e di compensi di lite, a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, oltre a rimborso forfettario 15 spese %, a norma dell'art. 13, 10° comma L. 247/2012 e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge, per questo e per il pregresso grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto che è e che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.

L'odierna appellante ha censurato il ragionamento logico-giuridico articolato dal Giudice *a quo* sulla scorta delle prospettazioni già formulate in prime cure, qui integralmente reiterate.

Ricostituendosi il contraddittorio con l'INPS, che ha chiesto il rigetto dell'avverso



gravame, asseverandone l'infondatezza, la causa è stata istruita sulla base dei documenti già prodotti in prime cure dalle parti in causa e discussa all'odierna udienza.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dalla sig.ra Turbatu Adela non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni appresso indicati.

Ed invero, ad avviso di questo Collegio, il Giudice di prime cure, dopo aver puntualmente ricostruito su base documentale i fatti sottoposti alla sua valutazione, ha deciso la presente vertenza facendo puntuale applicazione al caso di specie delle norme di legge regolanti la materia, correttamente richiamate nella gravata pronuncia.

Nella sentenza impugnata, infatti, per quanto d'interesse in questa sede si ha modo di leggere: << [...] 2. La ricorrente non prende posizione, come si vede, su quanto dichiarato al momento della presentazione della richiesta del reddito di cittadinanza in relazione al patrimonio mobiliare. La stessa non ha dichiarato di essere socia e di avere partecipazioni nella società di diritto rumena Robertwell s.r.l., in cui la ricorrente ha partecipazioni nella misura del 35%.

L'art. 2, comma 1, lett. b), n. 3, del d. l. n. 4/2019, conv. nella l. n. 26/2019 afferma che "il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: ... un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo".

E l'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 159/2013, in materia ISEE, prevede che "il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti ...".

L'omessa indicazione rileva in quanto l'art. 7, comma 4, del d. l. n. 4 cit. prevede



che “fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.

3. È evidente che l'omessa indicazione del patrimonio mobiliare integra la mancata corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni fornite, in quanto vale come ammissione di assenza di partecipazioni.

Non rileva pertanto, a questo punto, verificare il valore delle partecipazioni mobiliari e del superamento della soglia prevista (operazione da compiere nel caso in cui le partecipazioni vengano dichiarate).

4. L'opposizione va quindi disattesa. [...] >>.

Queste esaustive e convincenti considerazioni, chiaramente supportate dal tenore letterale delle disposizioni legislative regolanti la materia, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni dell'odierna appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., *inter plures*, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).

La sig.ra Turbatu Adela, peraltro, nel proprio sintetico atto di gravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rivedere l'interpretazione accolta nella sentenza gravata.

In particolare, ad avviso della Corte, l'art. 7, comma 4, del d. l. n. 4/2019, conv. nella l. n. 26/2019, di chiaro tenore letterale, sanziona le dichiarazioni mendaci o incomplete contenute nella domanda del c.d. reddito di cittadinanza con la revoca di tale beneficio, a prescindere dalla concreta incidenza della dichiarazione non veritiera sulla sussistenza dei requisiti per ottenere la prestazione economica in parola. La *ratio* della norma citata, infatti, è quella di evitare all'amministrazione erogante il c.d. reddito di cittadinanza complessi accertamenti sulla situazione patrimoniale e reddituale degli aventi diritto al beneficio *de quo*, “responsabilizzando” gli stessi in merito al contenuto delle dichiarazioni da loro rilasciate nell'istanza volta ad ottenere la predetta prestazione economica.

Peraltro, anche ove si volesse accedere ad una diversa interpretazione dell'art. 7, comma 4 cit., è indubbio che sarebbe stato onere dell'odierna appellante *ex art.*



2697 c.c. dimostrare la spettanza del diritto da lei vantato in causa e cioè la possidenza in capo alla stessa dei requisiti per ottenere il c.d. reddito di cittadinanza nonostante la sua partecipazione nella società di diritto rumena Robertwell s.r.l., in cui l'allora ricorrente ha partecipazioni nella misura del 35% e tale onere probatorio non risulta assolto. Ed infatti, al di là delle apodittiche affermazioni contenute sul punto nell'atto di gravame, la mera produzione del bilancio della S.r.l. SC Robertwell relativo all'anno 2020 non consente di stimare il valore di tale partecipazione, che non è stato nemmeno indicato con precisione dal sig.ra Turbatu, la quale, peraltro, pagando il contributo unificato prodromico all'instaurazione di questo giudizio ha palesato per *facta concludentia* di non possedere i requisiti per accedere alla sua esenzione, il che lascia presumere che sia in possesso di un reddito non compatibile con l'invocato diritto.

Per questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto delle vertenze, l'appello va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.

Le spese del grado, stante la netta soccombenza dell'appellante, sono poste a suo carico ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia, da considerarsi di bassa complessità, e all'assenza di attività istruttoria e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del decreto cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'INPS).

Si dà, infine, atto del rigetto dell'appello ai sensi del novellato art. 13, co. 1 *quater*, DPR n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

- 1) rigetta l'appello proposto dalla sig.ra Turbatu Adela, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata;
- 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 3.473,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori come per legge;
- 3) dà, infine, atto del rigetto dell'appello ai sensi del novellato art. 13, co. 1 *quater*, DPR n. 115/2002

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 19.10.2023

Il Consigliere est.



dott. Roberto Pascarelli

Roberto Pascarelli
minuta depositata il 20.10.2023

Il Presidente

dott. Carlo Coco

Carlo Coco

[Signature]
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Germano Virzi



[Signature]
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi